



Ministero dell'Istruzione e del Merito

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

ESAMINATA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dal sig. **Antonio CARIDI**;

ESAMINATA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA l'Attestazione rilasciata dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessato il diritto all'insegnamento nell'ambito disciplinare coerente con la classe di concorso di cui viene richiesto il riconoscimento e indicata in dispositivo;

VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è "*condizione necessaria, ma non sufficiente*" per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

RILEVATA la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

PRESO ATTO della Sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato n. 7111/2021;

VISTI i decreti direttoriali prot. n. 2364 del 30 novembre 2021, e prot. n. 2656 del 15 dicembre 2021 che subordinano al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento; sia in ragione del fatto che, con riferimento alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

professionalizzante italiano sulla materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dagli interessati, sia avuto riguardo all'effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che depone per l'insovrapposibilità dei percorsi;

VISTA la nota prot. n. 16428 del 25 giugno 2024, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia– Ufficio X Ambito territoriale di Milano, ha fatto conoscere l'esito favorevole delle misure compensative svolte dall'interessato presso l'I.S.I.S.S. "G. L. Lagrange" di Milano;

DISPONE

1. Il titolo di formazione professionale:

- diploma di istruzione post secondario: Laurea Magistrale in "Alimentazione e Nutrizione Umana", conseguita presso l'Università degli Studi di Milano il 26/03/2015,
- titolo professionalizzante: "*Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II*" conseguiti presso Università della Romania,

posseduti dal docente **Antonio CARIDI**, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 6 maggio 1987, è titolo che permette l'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie per la classe di concorso:

A031 SCIENZA DEGLI ALIMENTI

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca